

LINEE DI INDIRIZZO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

Premesso che:

La **psicologia** è la disciplina scientifica che studia i processi mentali, il comportamento e le relazioni che ne derivano.

Lo **psicologo** è il professionista che interviene all'interno dei contesti (individuali, interpersonali, sociali, istituzionali e in ambito lavorativo) tramite l'utilizzo di strumenti e tecniche che hanno il loro fondamento in teorie, costrutti e modelli psicologici condivisi dalla comunità scientifica.

Lo psicologo opera al fine di conoscere, migliorare e tutelare il benessere psicologico e la salute nelle persone, famiglie, comunità e organizzazioni sociali e lavorative.

La **competenza dello psicologo** ad intervenire è pertanto una competenza specifica, ma trasversale, che consente di connettere la prassi professionale alla domanda della committenza.

Il CNOP ha interesse a promuovere la professione di psicologo in tutti contesti pubblici e privati nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di pubblicità e di tutela della professione.

Linee di indirizzo

Le presenti Linee di Indirizzo individuano i criteri e le modalità a cui uniformare le iniziative di concessione di patrocinio.

Tali linee si ispirano alle politiche di promozione e tutela della professione di psicologo ed a salvaguardia della corretta informazione e del diritto alla salute del cittadino.

Art. 1 - PATROCINIO

- 1) Il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi può concedere il patrocinio a quelle manifestazioni e iniziative senza finalità di lucro, a carattere Nazionale e Internazionale, di interesse generale e/o rispetto alle quali la professione e le Scienze Psicologiche assumono



rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali e dell'immagine pubblica, nonché a quelle iniziative di carattere Nazionale e Internazionale di cui vuole incentivare, attraverso la concessione del patrocinio, il carattere qualificante della professione

- 2) Il patrocinio deve essere formalmente richiesto dal soggetto organizzatore, utilizzando il *Modulo per la richiesta del patrocinio* (scaricabile on line dal sito www.psy.it, sezione Linee Guida) e formalmente concesso dal Consiglio Nazionale dell'Ordine.

Il richiedente deve inoltrare istanza al Presidente del Consiglio Nazionale almeno 60 giorni prima della data di inizio della manifestazione, specificando i contenuti, gli obiettivi, il luogo ed il periodo di svolgimento della manifestazione, nonché il programma provvisorio dell'evento con le qualifiche dei relatori, di cui almeno uno deve essere iscritto all'Albo degli Psicologi.

Nella richiesta deve essere dichiarato che la manifestazione per cui si richiede il patrocinio viene realizzata senza finalità di lucro. Il patrocinio ottenuto dal Consiglio Nazionale deve essere reso pubblicamente noto attraverso i mezzi con i quali si provvede alla promozione dell'iniziativa.

Il patrocinio può essere concesso a soggetti che non concorrono a svolgere attività volte a favorire o incentivare l'abuso della professione e/o l'usurpazione del titolo, fornendo a soggetti non psicologi strumenti e tecniche finalizzate all'intervento sui processi psichici mediante l'utilizzo di teorie e tecniche proprie delle scienze psicologiche.

La concessione del patrocinio può essere disposta a favore delle iniziative organizzate da Enti pubblici, Enti privati, Associazioni, Comitati ed altre Istituzioni di carattere privato.

Art. 2 - PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

- 1) Il Consiglio Nazionale, nel conferire i patrocini di cui all'articolo precedente, si avvale della specifica Commissione consiliare, il cui referente provvede all'istruttoria della richiesta.
- 2) Il Referente della specifica Commissione acquisisce il programma di attività che il soggetto richiedente intende svolgere, in cui siano precisati gli obiettivi, i destinatari degli interventi, le modalità attuative, il luogo ed il periodo di svolgimento e quanto altro utile a valutare la



rilevanza e l'interesse sociale, culturale e scientifico dell'iniziativa a livello Nazionale e/o Internazionale.

La Commissione Patrocini, nella persona del suo Referente, a completamento dell'istruttoria, deve inoltre acquisire la dichiarazione di cui al comma 2 art. 1 del presente regolamento.

Le richieste di patrocinio che non rispondono ai requisiti ed alla documentazione prevista dalla presente normativa non verranno prese in considerazione, comunicandone i motivi di diniego al soggetto interessato.

Il predetto Referente può inoltre richiedere, a propria discrezione, tutta la documentazione che riterrà opportuna.

La Commissione Patrocini, relativamente alle competenze di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, entro 60 giorni dalla data di arrivo della richiesta o conferimento dell'incarico, valutata la documentazione, fatta salva la pausa estiva dal 1° agosto al 15 settembre, formula proposta motivata al Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, che provvede formalmente decide nella prima seduta utile.

E' in ogni caso, in presenza di documentata urgenza, facoltà del Consiglio prendere in esame le richieste di patrocinio anche dopo i termini dei sessanta giorni suddetti.